

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.	17
DEL	19/02/2018

OGGETTO: Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove, del mese di febbraio alle ore 19,20, presso il palazzo Comunale, in sostituzione del Commissario Straordinario, assente, il sub Commissario, dott. De Santis Gennaro nominato con Decreto del Prefetto di Napoli del 28/03/2017, prot. n. 62920 per la gestione provvisoria del Comune di San Gennaro Vesuviano, attributario delle funzioni vicarie giusta decreto commissariale del 03/04/2017 n. 02 con l'assistenza e la partecipazione con funzioni di verbalizzante del Segretario Generale Dott. Alberto Zurlo adotta la seguente deliberazione.

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli

IL SUB COMMISSARIO

(Con i poteri della Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U.E.L. n. 267/2000).

VISTA

La proposta avente ad oggetto: **“Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – Approvazione”** allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio competente ai sensi dell'articolo 49 del TUEL n. 267/2000;

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. B.

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- 1) Di approvare la allegata proposta di deliberazione ad oggetto:
“Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa – Approvazione”;
- 2) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Città metropolitana di Napoli

SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto	Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa - Approvazione.
---------	---

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare, afferma che «... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- il capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni contiene la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap);

Dato atto che l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione così da produrre effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/11, convertito in legge n. 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la trasmissione delle predette deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del federalismo fiscale" per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.i.;

Visto il regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa predisposto dal servizio finanziario ed esaminato, per gli aspetti di propria competenza, anche dai responsabili del servizio tecnico e della polizia locale;


Ritenuto necessario ed opportuno sostituire completamente la disciplina del precedente regolamento sulla tosap, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 3 aprile 2001, per adeguarla alle esigenze sopravvenute dell'ente;

Visto il parere del revisore, trasmesso a mezzo pec in data 13 dicembre 2017 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2017 al n. 13588, che, in seguito al nuovo disposto di cui all'art. 1, comma 37, lett. a, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, necessita di una revisione;

PROPONE DI DELIBERARE


- di approvare l'allegato regolamento di disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto da n. 28 articoli;
- di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;
- di trasmettere la presente all'organo di revisione per il riesame del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 267/2000 alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 37, lett. a, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

San Gennaro Vesuviano, li 19 febbraio 2018


Il Responsabile del Servizio
D.ssa Antonietta Carrella


Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Gennaro Vesuviano, li 19 febbraio 2018


Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Antonietta Carrella


Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Gennaro Vesuviano, li 19 febbraio 2018


Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Erasmo Donnarumma

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Gennaro Vesuviano, li 19 febbraio 2018


Il Responsabile del Servizio Polizia locale
Dr. Biagio Palma



Comune di San Gennaro Vesuviano
(Provincia di Napoli)
Il Revisore unico

"Parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 1 lettera b) del T.u.e.l., sulla proposta di approvazione del "Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'approvazione della relativa tassa" datato 19.02.2018

Il Revisore Unico del Comune di San Gennaro Vesuviano

Premesso

- Che l'art. 52 del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare afferma che :
"..... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- Che il capo II del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni contiene la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap);
- Che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerata

la proposta di deliberazione (datata 19.02.2018) a firma della dott.ssa Antonietta Carrella avente ad oggetto *"Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'approvazione della relativa tassa - approvazione"*;

B

Rilevato che

- Il regolamento da deliberare è composto da n. 28 articoli e ha efficacia dal 01.01.2018;
- Il regolamento da approvare è compatibile, per quanto in esso previsto, con quanto statuito dall'art. 1 comma 37 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

Visto

Il parere favorevole di regolarità tecnico espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Polizia Locale;

Esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del d.lgs 267/2000

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'approvazione della relativa tassa- approvazione*" composto da n. 28 articoli.


Prescrivendo


agli uffici proponenti di porre attenzione, in sede di delibera relativa alla determinazione delle relative tariffe, a quanto disposto dall' art. 1 comma 37 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Avellino 19 Febbraio 2018

Il Revisore Unico

Dott. Ottavio Barretta





COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. *17* del *19.2.2018*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 6 - Diritti di istruttoria
- Art. 7 - Deposito cauzionale
- Art. 8 - Durata delle occupazioni
- Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del titolare
- Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 14 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 - Oggetto della tassa
- Art. 16 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade
- Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa
- Art. 19 - Disciplina delle tariffe
- Art. 20 - Riscossioni in convenzione
- Art. 21 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 22 - Passi carrabili
- Art. 23 - Esenzioni
- Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 26 - Sanzioni e interessi
- Art. 27 - Funzionario responsabile
- Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:

a. l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;

b. le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono soggette all'ambito di applicazione del presente regolamento:

a. le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;

b. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile;

c. le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CAPO I - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Servizio Tecnico - Urbanistica domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. Per i passi carrabili, la relativa disciplina è demandata ad un apposito regolamento.

3. Per i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento della tassa.

3. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere indirizzata al Servizio tecnico - Urbanistica e presentata all'ufficio protocollo almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a); la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;

i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'articolo 6;

l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale.

4. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella apposta dall'ufficio protocollo all'arrivo.

5. Ove per la stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

6. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

7. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio Tecnico - Urbanistica per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 10 giorni per le occupazioni temporanee.

4. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

5. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:

a. ufficio di polizia locale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;

- b. ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (installazione di tende, ecc.);
- c. ufficio lavori pubblici ed ufficio patrimonio: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.);
- d. ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

6. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 5 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

8. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.

9. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistica.

Art. 6 - Diritti di istruttoria

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 4 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, così come fissati con apposito provvedimento.

2. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

Art. 7 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del/i responsabili del servizio a cui fanno capo gli uffici dei lavori pubblici e del patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 8 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 9 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 10 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 7;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- e) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
- f) versare la tassa di occupazione alle scadenze previste;
- g) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- h) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo

rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni permanenti il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versata a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.

7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.

2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 15 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, qualora la popolazione del comune sia superiore a diecimila abitanti.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 16 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risul-

tante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, in base a quanto stabilito con deliberazione del Commissario straordinario n. 89 del 5 dicembre 2017, sono classificate come segue:

1^ CATEGORIA
Piazza Margherita – Tutta Via Roma – Tutta Via Nola – Fino al ristorante La Perla Via Napoli – Fino alla proprietà Marano Via Ferrovia – Fino all'incrocio con via Suor Maria Velotti Via T.B. Cozzolino – Fino a proprietà Sbarra Via Sarno – Fino all'ex Caserma CC Via Poggiomarino – Fino a fabbricato Nusco
2^ CATEGORIA
Via Ottaviano Via Nuova Saviano Via Napoli – Per la restante parte Via Ferrovia – Per la restante parte Via Nola – Per la restante parte
3^ CATEGORIA
Per le altre strade, frazioni e contrade non menzionate

Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25

per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito giugualmente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

8. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

9. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

Art. 19 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione assunta ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

A - occupazioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00:

- fino a 14 giorni: riduzione del 10%;

- oltre 14 giorni: riduzione del 20%;

B - occupazioni dalle ore 12.00 alle ore 16.00:

- fino a 14 giorni: riduzione del 25%;

- oltre 14 giorni: riduzione del 30%;

C - occupazioni dalle ore 16.00 alle ore 8.00:

- fino a 14 giorni: riduzione del 35%;

- oltre 14 giorni: riduzione del 40%;

4. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 20 - Riscossioni in convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, D. Lgs. 507/1993, previa stipula di apposita convenzione.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e disciplinate dal presente regolamento.

3. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 5-bis, del D. Lgs. n. 507/1993.

4. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

5. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

Art. 21 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 60%;
 - b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 25%;
 - c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 40%;
 - d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30%;
 - e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50%.
2. Le riduzioni applicabili ai passi carrabili sono disciplinati dallo specifico regolamento.

Art. 22 - Passi carrabili

1. La relativa disciplina è demandata ad un apposito regolamento.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa tutte le occupazioni espressamente indicate all'articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993 e precisamente:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esenti dalla tassa:
- a) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
 - b) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

- c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- d) le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni. In tal caso, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza innanzi indicati.

Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, nonché al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.

Art. 26 - Sanzioni e interessi

1. Trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
3. La misura annua degli interessi è determinata dal regolamento generale delle entrate in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27 - Funzionario responsabile

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.


Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3 aprile 2001 nonché ogni altra disposizione regolamentare sull'argomento.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SUB COMMISSARIO VICARIO

Dott. Gennaro De Santis



Il segretario Generale, quale verbalizzante e per conformità dell'azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti comunali.

Dott. Alberto Zurlo



Certificato di pubblicazione

(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 23 FEB. 2018

San Gennaro Vesuviano, 23 FEB. 2018

Il responsabile dell'albo pretorio

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-2-2018

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 23 FEB. 2018

Il segretario generale

Dott. Alberto Zurlo

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 FEB. 2018

San Gennaro Vesuviano, 23 FEB. 2018

Il responsabile dell'albo pretorio